



Giunta Regionale

ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA, APPROVATO CON DGR N. 712 DEL 14 GIUGNO 2022, CON I CONTENUTI DEL PIANO STRAORDINARIO DI CATTURE, ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO DEI CINGHIALI (SUS SCROFA) E AZIONI STRATEGICHE PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI ERADICAZIONE NELLE ZONE DI RESTRIZIONE DA PESTE SUINA AFRICANA (PSA).

2023-2028



0e088eb2



Sommario

Contesto normativo di riferimento	3
Premessa	5
1 Inquadramento del Veneto per classe di criticità.....	6
2 Inquadramento del Veneto in base al prelievo medio realizzato nel triennio 2019-2021	8
3 Piano di prelievo del Veneto	9
4 Obiettivi del Piano	14
4.1 Obiettivi generali	14
4.2 Obiettivi specifici	14
4.3 Obiettivi integrativi	14
5 Soggetti autorizzati, metodi di cattura e di abbattimento in regime di controllo e prelievo venatorio, centri temporanei di stabulazione.	16
5.1 Figura del bioregolatore.....	16
5.2 Prelievo venatorio alla specie cinghiale	16
5.3 Centri temporanei di stabulazione	17
6 Disposizioni specifiche per le aree protette regionali.....	18
7 Gruppi Operativi Territoriali (GOT)	21
8 Monitoraggio, raccolta dati di abbattimento e rendicontazione	22
9 Destinazione carni cinghiali abbattuti – filiera delle carni	23
9.1 Fornitura diretta di piccoli quantitativi	24
9.2 Requisiti per lo svolgimento di piccole lavorazioni connesse alla produzione primaria presso i centri di raccolta della selvaggina	25



0e088eb2



Contesto normativo di riferimento

- Legge 7 aprile 2022, n. 29, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”.
- D.L. 22 giugno 2023 n. 75, art. 29 “Misure di contrasto alla peste suina africana”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2023 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 9/2022
- LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”; LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;
- D.G.R. n. 712 del 14 giugno 2022: “Approvazione del Piano regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini di allevamento e nei cinghiali a vita libera”;
- Ordinanza 23 maggio 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 3, concernente “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana” (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 122 del 26-05-2023);
- Ordinanza 24 agosto 2023 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 5, concernente “Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana” (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 203 del 31/08/2023);
- Ordinanza 19 febbraio 2024 del Commissario straordinario alla Peste suina africana n. 1, concernente “Proroga delle misure di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste suina africana” (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 43 del 21/02/2024);
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ed, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605;
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136, attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di



0e088eb2



prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ed in particolare l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 202, n. 27, che il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, è l'Autorità centrale responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL di seguito Autorità competenti locali (ACL) (22G00144) (Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022);

- Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2023 inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;
- Documento SANTE/7113/2015 «Strategic approach to the management of African swine fever for the EU»;
- Documento di indirizzo tecnico del Ministero della Salute, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste «Gestione del cinghiale e Peste Suina Africana: Elementi essenziali per la redazione di un Piano di gestione»;
- Dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;
- Resoconti delle riunioni del Gruppo Operativo degli esperti di cui al Decreto Legislativo n. 136/2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
- Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica";
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita il 25 marzo 2021 sul documento recante "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021), recepita con DGR n. 1182 del 27 settembre 2022.



0e088eb2



Premessa

L'attuale Piano regionale di interventi urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA), approvato con DGR n. 712 del 14.06.2022, a seguito della predisposizione del "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)", viene adeguato limitatamente alle parti che non risultano già conformi rispetto ai contenuti del Piano Straordinario sopra richiamato.

Il citato Piano Straordinario, oltre ad aver valenza sull'intero territorio nazionale indenne da peste suina africana, esclusa l'intera regione Sardegna, è redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023 ed ha come obiettivo generale la riduzione significativa e generalizzata delle densità di cinghiale sul territorio nazionale calibrata per gli specifici contesti in relazione al rischio di ulteriore diffusione della PSA e degli impatti causati dalla specie sulla biodiversità e sulle attività antropiche.

Il Piano straordinario, inoltre, definisce gli obiettivi numerici, i tempi e le modalità delle catture e degli abbattimenti (rimozione dei cinghiali dal territorio mediante l'attività venatoria ai sensi degli art.li 18, c.1, lett. d) della L. n. 157/92 e 11-quaterdecies, c. 5, della L. n. 248/2005 e l'attività di controllo ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91), che sostituiscono e/o implementano quanto contenuto nel PRIU approvato con DGR n. 712 del 14.06.2022.

Il PRIU, così adeguato in conformità con il Piano Straordinario, ha validità quinquennale ed è attuato attraverso l'attività di controllo ai sensi degli art.li 19, c.2, e 19-ter della L. n. 157/92 e ai sensi degli artt. 11 e 22 della L. 394/91 e l'attività venatoria, limitatamente alle Unità Gestionali "Monte Baldo" e "Lessinia", così come disciplinate dal provvedimento di Giunta regionale che, annualmente, autorizza il regime di prelievo venatorio alla specie Cinghiale (Sus scrofa) in provincia di Verona (art. 16 L.R. n. 50/1993).

Nelle zone eventualmente sottoposte a restrizione verrà data attuazione a quanto previsto dai Piani di Eradicazione, dalle Ordinanze del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana e dalle Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale.



0e088eb2



1 Inquadramento del Veneto per classe di criticità

Per ogni Regione è stato rilevato il n. di capi suini detenuti (suini domestici e cinghiali) e il n. di allevamenti suinicoli presenti (di suini domestici e di cinghiali) al 31/12/2022 (cfr Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica - Ministero della Salute - CSN Istituto "G. Caporale" di Teramo" https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/index.html#/).

Il n. di capi suini detenuti e il n. di allevamenti suinicoli sono stati accorpati in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stata poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di numerosità di suini e di allevamenti in cui ricade.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità per n. capi di SUINI DETENUTI negli allevamenti	n. di capi di suini negli allevamenti
1	<20.000
2	20.001-50.000
3	50.001-100.000
4	100.001-300.000
5	300.001-1.200.000
6	>1.200.000

Classe criticità per n. allevamenti di suini	n. di allevamenti di suini
1	< 1.000
2	1.001 - 4.000
3	4.001 - 8.000
4	8.001-10000
5	> 10.000

Per ogni Regione è stato rilevato anche il valore economico medio annuale dei **danni all'agricoltura**, dichiarati nel triennio 2019-2021. Tali valori sono stati accorpati in intervalli a cui è stato assegnato un valore numerico crescente ("classe di criticità"). Ad ogni Regione è stata poi assegnata la classe di criticità corrispondente all'intervallo di importo medio annuale per danni in cui ricade.



0e088eb2



Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità per DANNI AGRICOLI	importi medi annuali per danni 2019-2021
1	< 100.000 €
2	10.001 € - 200.000 €
3	200.001 € - 500.000 €
4	500.001 € - 1.300.000 €
5	1.300.001 € - 1.800.000 €
6	> 1.800.000 €

Infine, ad ogni Regione è stata assegnata una classe di criticità in funzione dell'accertata presenza della Peste Suina Africana (PSA) nel proprio territorio, della vicinanza con regioni in cui è presente la PSA e dell'assenza della PSA dal territorio.

Di seguito si riporta la suddivisione in classi utilizzata:

Classe criticità PSA	situazione epidemiologica PSA
0	assente
5	limitrofa
10	presente

Per ogni Regione, si è proceduto quindi a sommare i valori delle diverse classi di criticità in cui ricade, per ottenere un valore sintetico e riepilogativo del livello di "criticità" che la caratterizza.

Di seguito si riporta la classe di "**criticità complessiva**" della Regione Veneto, riportata nell'ultima colonna tenendo conto che la classe di criticità minore è attribuita alla Provincia Autonoma di Trento con un valore di 3, mentre la classe di criticità maggiore è attribuita al Piemonte con un valore di 23:

Regione	Classe di criticità n. capi suini detenuti	Classe di criticità n. di ALLEVAMENTI	Classe di criticità DANNI AGRICOLI	Classe di criticità PSA	Classe di criticità COMPLESSIVA (somma dei valori di criticità)
Veneto	5	4	2	0	11



0e088eb2



2 Inquadramento del Veneto in base al prelievo medio realizzato nel triennio 2019-2021

Per ogni Regione il Piano Straordinario ha considerato il numero medio annuale di cinghiali ufficialmente rimossi in caccia collettiva (braccata/girata/a singolo), in caccia di selezione e in attività di controllo (condotta in territorio venabile e nelle aree protette, ai sensi della L. n. 157/92 e della L. n. 394/91) nel triennio 2019-2021.

Considerato che il numero dei capi abbattuti annualmente può andare incontro a fluttuazioni molto rilevanti, in relazione all'andamento della produttività delle popolazioni (anch'esse fluttuanti in relazione alla disponibilità alimentare e alle condizioni meteo), si è preferito lavorare sui valori medi di un triennio (dal 2019 al gennaio 2022) così da avere un quadro più reale del numero di capi abbattibili. Al riguardo, il Piano Straordinario evidenzia che durante i periodi di restrizione della mobilità legati alla pandemia da COVID-19 il prelievo dei cinghiali in Italia è risultato complessivamente in linea con gli anni precedenti.

Come riportato nel Piano Straordinario, di seguito si riportano i prelievi medi annuali che riguardano la Regione Veneto ufficialmente dichiarati, sul periodo 2019-2021, complessivi e suddivisi in quelli realizzati in caccia collettiva, in caccia di selezione e in attività di controllo (sia nelle aree protette sia nel territorio venabile), dove, nell'ultima colonna vengono riportati i valori utilizzati per definire l'incremento dei prelievi proposto nel Piano straordinario delle catture, tenendo anche a conto che il valore della somma della media dei prelievi in caccia di selezione e controllo (2019-2021) minore è attribuita alla Provincia Autonoma di Bolzano con un valore di 10, mentre il valore maggiore è attribuito alla Toscana con un valore di 19.410:

Regione	Classe di CRITICITÀ COMPLESSIVA	Media prelievi complessivi	Media prelievi in caccia collettiva	Media prelievi in caccia di selezione	Media prelievi in controllo (aree protette e venabili)	Somma della media prelievi in caccia di selezione e controllo (2019-2021)
Veneto	11	6.374	1.127	664	4.583	5.247



0e088eb2



3 Piano di prelievo del Veneto

Sulla base delle valutazioni di cui ai paragrafi precedenti, il Piano Straordinario ha provveduto a formulare la proposta di Piano di prelievo per Regione come riportato nella tabella seguente, coerentemente con il documento tecnico “Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un Piano di gestione”, redatto dai Ministeri della Salute, dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il documento “Strategic approach to the management of African Swine Fever for the EU” (DG SANTE/7113/2015 – Rev 12) e del documento “African swine fever in wild boar ecology and biosecurity” (Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S., 2019 - FAO Animal Production and Health Manual No. 22. Rome, FAO, OIE and EC).

Nello specifico, al fine di definire il Piano di prelievo e coerentemente con l'obiettivo di incrementare il prelievo con metodi a limitato disturbo ambientale, secondo quanto suggerito dai documenti tecnici dell'UE, e operare una gestione in armonia con la conservazione delle specie non target, si è optato per aumentare significativamente (oltre il 200%) l'entità degli animali abbattibili con metodi selettivi (caccia di selezione e controllo) e prevedere un contenuto incremento (poco meno del 40%) dell'entità del prelievo da conseguire attraverso la caccia collettiva.

Si evidenzia che il prelievo da realizzarsi in attività venatoria rappresenta complessivamente quasi il 74% (453.800 capi) del prelievo complessivo previsto (612.000).

Tale scelta si fonda sulla presenza di evidenti margini di incremento del prelievo con i metodi selettivi, pur nella varietà delle situazioni che caratterizzano gli specifici contesti regionali. Un'attività di controllo più intensa e sistematica di quella condotta attualmente, realizzata coerentemente su tutto il territorio, aree protette comprese, per esempio attivando un'intensa attività di cattura, permette di conseguire certamente un incremento rilevante del numero di cinghiali rimossi dal territorio. Parallelamente, l'attivazione diffusa e a livelli quantitativamente significativi della caccia di selezione permette, orientando il prelievo prevalentemente su femmine e piccoli, di ottenere comunque una riduzione delle presenze nel breve/medio periodo, anche nel caso in cui si abbattesse un minor numero di cinghiali.

Diversamente, si è ritenuto che il prelievo in caccia collettiva non possa essere incrementato oltre il 40%.

Inoltre, il Piano Straordinario indica la necessità che le Regioni individuino sul proprio territorio i **distretti suinicoli** di maggiore rilevanza, sulla base della densità di allevamento e di popolazione suinicola, ma anche sulla base di una valutazione economica e sociale o per ragioni di pregio genetico delle razze autoctone in relazione a contesti di valorizzazione del territorio.

Le aree ricomprese in un raggio di 15 km dai suddetti distretti suinicoli sono da considerarsi “aree non vocate alla presenza di cinghiali” e come tali l'obiettivo permanente è la rimozione di tutti gli esemplari di cinghiale presenti.

Il PRIU contiene già una “Analisi preliminare del rischio PSA sul territorio regionale”, elaborata dal Centro regionale di epidemiologia veterinaria (CREV) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). Successivamente, con nota prot. n. 0003096/2023 del 28/03/2023 l'IZSVe ha trasmesso una “Analisi del rischio qualitativa” del rischio PSA in Veneto.



0e088eb2






Figura 1. Distribuzione di allevamenti suinicoli in Veneto.

In conformità a quanto sopra indicato, a integrazione delle citate analisi del rischio, il CREV ha provveduto alla definizione delle citate “aree non vocate alla presenza di cinghiali”. Nelle more di individuare dei ‘distretti suinicoli’, così come definiti dal Piano nazionale, data l’estesa e pressoché omogenea distribuzione di allevamenti di suini, oltre che di macelli suinicoli e di laboratori di sezionamento e di produzione di carni suine, su quasi la totalità del territorio regionale (Figura 1, Figura 2), si è scelto, in questa prima fase, di definire le aree in cui ridurre la presenza di cinghiali sulla base della distribuzione dei soli allevamenti semibradi. Tale tipologia di allevamenti, per le sue caratteristiche, rappresenta la prima interfaccia tra popolazioni domestiche e selvatiche e quindi il maggior rischio di introduzione della malattia nel settore suinicolo. Le “aree non vocate alla presenza di cinghiali”, quindi, riprendono la classificazione dei Comuni del Veneto sulla base dell’idoneità ambientale alla presenza del cinghiale, già inclusa nel PRIU 2022-2027, oltre che la distribuzione degli allevamenti semibradi e con tipologia di stabulazione non indicata in banca dati nazionale. La sovrapposizione delle aree a più alta densità di cinghiali (Figura 3, Aree C) alle zone con la maggiore densità di allevamenti semibradi fornisce una chiara indicazione delle aree in cui l’intensificazione delle operazioni di controllo della popolazione di cinghiale può verosimilmente portare alla riduzione del rischio di introduzione della malattia dalla fauna selvatica. L’informazione relativa al numero di istanze per il rimborso di danni correlati all’attività di cinghiali (Figura 4) potrà essere utilizzata per identificare le aree dove la presenza della specie è certa e, conseguentemente, da rendere prioritarie nell’organizzazione delle attività di controllo della popolazione di cinghiali e nella distribuzione di sistemi di cattura e ciò al fine di ottimizzare le misure proposte. In queste zone si intensificheranno gli interventi di controllo attraverso l’utilizzo di strumenti di cattura e, se del caso, abbattimento diretto.



0e088eb2





Figura 2. Distribuzione di macelli, laboratori di sezionamento e laboratori di produzione di prodotti a base di carni suine in Veneto.

I Comuni classificati come ad ‘assenza’ o ‘presenza sporadica’ di cinghiali (Figura 3), possono di fatto essere considerati, da un punto di vista faunistico, “aree non vocate alla presenza di cinghiali”. Nelle province di Rovigo e Venezia la popolazione di cinghiali risulta del tutto sporadica, con la presenza di pochi esemplari, e, di conseguenza, facilmente controllabile. Inoltre, tali esemplari sono “confinati” in piccole aree in un limitato numero di Comuni della provincia di Rovigo e al confine con la Regione Friuli Venezia-Giulia.

In relazione alla presenza sul territorio di numerosi stabilimenti di macellazione di suini e di lavorazione delle carni per la produzione di prodotti alimentari a base di carne suina, in diversi casi interessati all’exportazione dei prodotti, sono in fase definizione di dettaglio e successiva implementazione i ‘distretti suinicoli’ correlati alle attività di produzione di alimenti.



0e088eb2






Figura 3. Distribuzione di allevamenti suinicoli semibradi in relazione alle classi di presenza di cinghiali (Area A: assenza o presenza sporadica; Area C: elevata densità di cinghiali, Area B: aree rimanenti).

La georeferenziazione degli stabilimenti di macellazione per allevamenti suinicoli e dei laboratori di sezionamento e di produzione di prodotti a base di carne suina è fornita dal CREV presso l'IZS delle Venezie ed è riportata nella mappa in Figura 2.

Tutto ciò premesso, il Piano Straordinario ha tenuto conto delle diverse forme di prelievo, le quali dovranno essere incentivate tenendo in considerazione il contesto in cui si opera, al fine di perseguire l'obiettivo della riduzione numerica dei cinghiali sull'intero territorio regionale, comprese le aree protette e non venabili. In particolare nelle aree ad elevato rischio di introduzione PSA e in quelle in cui, ai sensi del Piano Straordinario, la presenza del cinghiale non è desiderabile (zone urbane e/o ad elevata antropizzazione, zone ad elevata densità suinicola e distretti suinicoli, come da mappe del rischio individuate nei PRIU), la pressione di prelievo deve avvicinarsi il più possibile all'obiettivo del 100%, raggiungibile anche attraverso l'incentivazione delle modalità operative previste, ad opera degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e degli altri soggetti incaricati.

Pertanto, per quanto riguarda il Veneto, secondo quanto stabilito dal Piano Straordinario, il numero di cinghiali da asportare dal territorio regionale per il primo anno di applicazione del Piano stesso è di 13.400.

In generale, il Piano Straordinario evidenzia che i numeri proposti per la caccia di selezione e il controllo appaiono ambiziosi, stanti gli attuali assetti organizzativi nonché la generalizzata mancanza di operatori adeguatamente specializzati e di strumenti idonei per le catture e gli abbattimenti, pertanto, si ritiene che l'attuazione delle seguenti indicazioni tecniche potrà rendere le attività più efficienti e più efficaci.



0e088eb2



Per quanto riguarda la ripartizione, su scala provinciale, del numero di cinghiali da asportare annualmente dal territorio regionale vengono presi in considerazione i seguenti fattori:

- la presenza del cinghiale a livello provinciale;
- la distribuzione totale dei danni da cinghiale accertati per Provincia ed il suo trend;
- il numero, la tipologia e la distribuzione degli stabilimenti suinicoli (allevamenti di suini) nonché di macelli di suini e di stabilimenti di lavorazione delle carni suine, nel territorio regionale (distretti suinicoli).

I primi due fattori sopraelencati saranno oggetto di valutazione e di monitoraggio annuo, al fine di valutare l'efficacia del Piano.




Figura 4. Distribuzione dei macelli suinicoli e degli allevamenti semibradi in relazione alle segnalazioni di danni correlati alla presenza di cinghiali.



0e088eb2



4 Obiettivi del Piano

L'attuale Piano ha lo scopo di gestire e controllare la popolazione di cinghiale (*Sus scrofa*) per diminuire fortemente il rischio di introduzione della malattia Peste Suina Africana (PSA) nel territorio del Veneto che risulta attualmente indenne. Le principali strategie sono due: la drastica riduzione dei contingenti numerici nel cinghiale selvatico (primo obiettivo) e la sorveglianza passiva, sia routinaria sia su casi sospetti, volta a individuare il prima possibile ("early detection") l'eventuale introduzione della PSA nei cinghiali selvatici nel territorio regionale (secondo obiettivo).

Fatta salva la DGR n. 712 del 14.06.2022 ed i relativi allegati, si riportano di seguito gli obiettivi del presente Piano:

4.1 Obiettivi generali

- Contenere e ridurre la consistenza della popolazione di cinghiale in Veneto nelle aree di presenza consolidata della specie a densità compatibili con le attività agro-pastorali e con le biocenosi naturali presenti ed eliminare o impedire l'insediamento della specie nelle aree in cui non è ancora presente o in cui è incompatibile con il contesto ambientale, economico e antropico, in particolare i distretti suinicoli;
- Predisporre il territorio regionale a rilevare ed affrontare tempestivamente l'eventuale introduzione della Peste Suina Africana nel cinghiale selvatico, garantendo le maggiori possibilità di eradicazione.

4.2 Obiettivi specifici

Gli Obiettivi generali sopra definiti vengono declinati nei seguenti Obiettivi specifici:

- Aumentare l'efficienza e l'efficacia delle attività di controllo già in essere nei territori a gestione programmata della caccia e nelle aree protette regionali a presenza consolidata della specie, fissando obiettivi quantitativi e qualitativi di prelievo;
- Implementare e attivare l'attività di controllo del cinghiale con la finalità dell'eradicazione nei territori a gestione programmata della caccia e nelle aree protette regionali e nazionale in cui la specie è assente o sporadica;
- Garantire la raccolta puntuale e coordinata a livello regionale dei dati relativi a tutti gli abbattimenti effettuati in regime di controllo e di prelievo venatorio, nonché dei dati di misura dello sforzo e dell'efficienza delle attività finalizzate al controllo, nonché la restituzione dei risultati, a livello regionale e locale, per monitorare il raggiungimento degli obiettivi;
- Garantire la sorveglianza passiva della Peste Suina Africana;
- Garantire l'organizzazione preventiva delle attività da mettere in atto nel caso di rinvenimento di positività di Peste Suina Africana nel territorio regionale o nelle regioni limitrofe.

4.3 Obiettivi integrativi

Agli obiettivi generali e specifici dei precedenti paragrafi, si aggiungono i cosiddetti Obiettivi integrativi (OI) specifici finalizzati ad introdurre i c.d. "metodi ecologici", le misure di biosicurezza e le attività di comunicazione - formazione:

- Promuovere la distribuzione e l'utilizzo dei sistemi di cattura a maggiore efficienza (recinti di cattura collettivi, chiusini) ed efficientare il rapporto operatori-selecontrollori /cinghiali abbattuti in regime di controllo, regolamentando le attività di foraggiamento;
- Incentivare lo sviluppo della filiera di lavorazione e commercio delle carni dei cinghiali abbattuti, in particolare, in regime di controllo;
- Garantire per gli allevamenti di suidi il rispetto dell'obbligo di dotarsi di idonee recinzioni e adottare efficaci misure di biosicurezza;



0e088eb2



- Garantire la raccolta puntuale e coordinata a livello regionale dei dati relativi agli incidenti stradali causati da cinghiali e altri ungulati selvatici;
- Garantire la formazione e l'informazione capillare sui rischi e le misure di biosicurezza e prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana, nonché la formazione specifica degli operatori maggiormente coinvolti sia a titolo volontario che professionale (cacciatori, operatori forestali, guide escursionistiche, agenti e volontari di vigilanza faunistico venatoria e ittica).

In considerazione dell'obiettivo prioritario indicato dal Piano Straordinario di ridurre rapidamente le presenze del cinghiale sul territorio nazionale, con l'adeguamento del vigente Piano Regionale di Interventi urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA), approvato con DGR n. 712 del 14.06.2022 alle indicazioni tecniche di cui al Piano Straordinario di seguito riportate, la Regione del Veneto realizzerà una rilevante intensificazione dell'attività di controllo da attuarsi su tutto il territorio.



0e088eb2



5 Soggetti autorizzati, metodi di cattura e di abbattimento in regime di controllo e prelievo venatorio, centri temporanei di stabulazione.

Richiamato interamente quanto previsto dall'Allegato C "Soggetti autorizzati, metodi di cattura e di abbattimento" della DGR n. 712 del 14 giugno 2022, si integrano i soggetti autorizzati alle operazioni di controllo al cinghiale con la figura del "Bioregolatore", nonché alcune precisazioni sul prelievo venatorio alla specie cinghiale in Provincia di Verona.

5.1 Figura del bioregolatore

I corsi di formazione per il personale abilitato alle operazioni di controllo e prelievo venatorio vengono integrati con la specifica formazione in materia di biosicurezza di cui al corso FAD predisposto a livello nazionale: tale personale per il periodo di applicazione del PRIU assume le funzioni di bioregolatori iscrivendosi nell'apposito Elenco Nazionale dei Bioregolatori attivato nel Portale dei Sistemi Informativi Veterinari – Veneto (www.vetinfo.it), al quale potranno attingere le Autorità Competenti Locali (ACL) per attività di contenimento della specie cinghiale sull'intero territorio nazionale.

I Medici Veterinari delle Aziende ULSS, formati, devono a loro volta svolgere attività formativa agli allevatori del proprio territorio, in materia di prevenzione e controllo della PSA. Verranno inoltre organizzati degli ulteriori incontri formativi territoriali sulla malattia, destinati al personale faunistico-venatorio che opera sul territorio regionale, in particolar modo alle Associazioni Venatorie.

Competenti per la messa in atto dell'attività di formazione sono:

- Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
- Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria con le Aziende ULSS competenti per territorio;
- Istituto Zooprofilattico delle Venezie;
- Enti gestori delle aree protette.

5.2 Prelievo venatorio alla specie cinghiale

Per quanto riguarda l'attività di prelievo della specie cinghiale, limitatamente alle Unità gestionali di "Monte Baldo" e "Lessinia" in Provincia di Verona e annualmente autorizzate dalla Giunta regionale con specifico Provvedimento, in piena aderenza a quanto previsto dal Piano straordinario si evidenzia che i soggetti titolati al prelievo sono esclusivamente i cacciatori in possesso della abilitazione alla caccia al cinghiale, rilasciata dalla Provincia di Verona e/o dalla Struttura regionale competente, o dalle stesse riconosciuta, e ammessi all'esercizio venatorio a qualunque titolo (socio o ospite) nei Comprensori alpini, A.T.C. e/o A.F.V. ove viene praticato il prelievo.

Nel caso della tecnica della girata è obbligatorio che il conduttore del cane limiere sia in possesso della relativa e specifica abilitazione; il cane utilizzato potrà essere privo del brevetto di cane limiere rilasciato dall'E.N.C.I., purché lo stesso appartenga alle seguenti razze previste dalla D.G.P. n. 71/2024; Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund (Segugio annoveriano), Bayrischer Gebirg Schweisshund (Segugio bavarese), Tiroler Bracke (Segugio tirolese), Griffon Fauve de Bretagne (Bassetto fulvo di Bretagna) e Golden Retriever.

E' prevista una formazione specifica di unità cinofile addestrate al rilevamento delle carcasse di cinghiale con la collaborazione di ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana). I corsi saranno promossi e organizzati direttamente, sulla base delle manifestazioni di interesse, destinati a volontari e personale istituzionale proprietario di cani adeguati all'attività di ricerca. Ai corsi faranno seguito, in collaborazione con ENCI, prove di abilitazione e l'istituzione di un elenco ufficiale di unità cinofile abilitate alla ricerca di carcasse di cinghiale, da impiegare nelle attività di sorveglianza passiva.



0e088eb2



Sono vietate:

1. le forme di prelievo in battuta e in braccata;
2. l'utilizzo dei cani da ferma e segugi, fatto salvo per quelli abilitati alla forma del prelievo del limiere/girata e da traccia durante l'esercizio della girata e/o del recupero del capo ferito;
3. l'utilizzo di fonti luminose per individuare gli animali da strade pubbliche o aperte al pubblico transito, con esclusione per le attività e gli interventi di monitoraggio, controllo e vigilanza realizzati dalla Vigilanza Venatoria.

5.3 Centri temporanei di stabulazione

Per quanto concerne i centri di stabulazione temporanea per i cinghiali catturati, di cui all'art. 16, comma 2, dell'Ordinanza commissariale n. 5/2023, non vengono istituiti in Veneto in quanto il prelievo venatorio del cinghiale è limitato a due sole aree della provincia di Verona (Unità gestionale "Monte Baldo" e Unità gestionale "Lessinia") e il Piano di controllo prevede l'immediato abbattimento degli animali anche di quelli oggetto di cattura all'interno dei sistemi di trappolaggio (c.d. "chiusini"); pertanto tali attività non determinano la necessità di disporre di siti in cui stoccare gli animali in attesa di abbattimento.



0e088eb2



6 Disposizioni specifiche per le aree protette regionali

Il controllo del Cinghiale nelle aree protette di competenza regionale, ad oggi, è limitato al Parco regionale dei Colli Euganei.

Il programma di monitoraggio e di controllo della specie è realizzato dal 2001 in stretta collaborazione con gli Enti locali competenti, le Forze di polizia, la AULSS e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Nel sito del Parco (<https://www.parcocolleuganei.com/pagina.php?id=4>) è visualizzabile tutta la documentazione riguardante la gestione e il controllo del Cinghiale, in particolare:

- Il “Regolamento per il controllo delle popolazioni di Cinghiali e Daini nel territorio del Parco regionale dei Colli Euganei”
https://www.parcocolleuganei.com/pdf/REVISIONE_REGOLAMENTO_PROTOCOLLO_OPERATIVO.pdf
- Il “Piano triennale di gestione di Controllo del Cinghiale Sus scrofa nel Parco regionale dei Colli Euganei-Triennio 2022-2024”

https://www.parcocolleuganei.com/pdf/Piano-Gestione-Cinghiale-2022_2024.pdf

Si riportano alcune note generali sulla gestione e il controllo del Cinghiale attuate nell'area protetta:

- L'Ente Parco dispone, dirige e coordina le attività di controllo, secondo le modalità e le strategie previste dal piano di controllo.
- I prelievi e gli abbattimenti avvengono per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del gestore dell'area protetta che si avvale del personale dipendente e delle persone autorizzate, denominate “selecontrollori”.
- Tecniche di controllo diretto:
 - a) Installazione di trappole autoscattanti (Chiusini)
 - b) Pianificazione della “girata”
 - c) Tecnica della “cerca con il faro”
 - d) Tiro con carabina dotata di ottica di precisione all'aspetto
 - e) Tiro con l'arco.

Le postazioni per il controllo sono individuate in collaborazione con i “selecontrollori” e autorizzate dall'Ente Parco.

Gli interventi di cui alle lettere a), b), c) sono attuati esclusivamente da personale istituzionale.

I prelievi e gli abbattimenti faunistici di cui alla lettera d) ed e) possono essere attuati dai “selecontrollori”. L'abilitazione a “selecontrollore” avviene a seguito di corsi di formazione organizzati dall'Ente Parco ai sensi del comma 6 dell'art. 22 della L. 394/1991 e delle linee guida ISPRA.

Il “selecontrollore” del Parco deve possedere l'abilitazione di cacciatore formato ai sensi del Reg.CE 853/2004 e deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità;
- b) Non aver riportato condanne penali e/o amministrative in materia di attività venatoria;
- c) Buona condizione fisica (sana e robusta costituzione) attestata dal proprio medico di base.



0e088eb2



Inoltre, Il “selecontrollore” per svolgere l’attività deve aver sottoscritto il protocollo operativo, deve essere in possesso di assicurazione con idonee garanzie a copertura di euro 5 milioni per danni a terzi.

- Sono istituiti il Registro dei selecontrollori e la tessera di identificazione.

Successivamente all’abbattimento del selvatico il selecontrollore:

- Provvede dopo il recupero del selvatico a tracciare il capo con apposita fascetta inamovibile e numerata progressivamente fornita dal Parco che dovrà accompagnare la carcassa sino al centro di lavorazione selvaggina;

- Provvede tempestivamente a trasportare l’animale presso i centri di sosta fissi o mobili autorizzati dall’Ente Parco individuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2305/2009 per jugulare ed eviscerare l’animale. Il sangue viene raccolto in un idoneo contenitore, mentre i visceri vengono posti in apposite buste di plastica in modo tale che siano immediatamente identificabili e riferibili all’animale abbattuto mediante doppia fascetta con medesimo codice;

- Provvede, infine, alla compilazione dei documenti di accompagnamento delle carcasse previsti dalla DGR n. 2305/2009 e dalla DGR n. 1182/2022 e ne consegna due copie al centro di lavorazione selvaggina e due all’Ente Parco nelle successive 48 ore, congiuntamente alla scheda relativa alle operazioni di controllo, ove sono indicati anche gli avvistamenti, gli spari senza esito, gli spari con ferimento e le misure biometriche dei capi abbattuti.

Il programma di formazione e abilitazione dei “selecontrollori” è quello delineato dal documento ISPRA e comprende le seguenti sezioni:

1	1.1 PARTE GENERALE	Concetti di ecologia applicata • Riqualificazione ambientale e faunistica	2
	1.2 PARTE GENERALE	Principi e metodi per la stima quantitativa delle popolazioni	2
2	1.3 PARTE GENERALE	Generalità sulle specie Sus scrofa e Dama dama	2
	1.4 PARTE GENERALE	Quadro normativo relativo alla gestione faunistica delle specie Sus scrofa e Dama dama	2
3	2.1 PARTE SPECIALE	Ecologia sulle specie Sus scrofa	2
	2.2 PARTE SPECIALE	Ecologia sulle specie Dama dama	2
4	2.3 PARTE SPECIALE	Monitoraggio sulle specie Sus scrofa e Dama dama	2
	2.4 PARTE SPECIALE	Pianificazione del prelievo delle specie Sus scrofa e Dama dama	2
5	2.5 PARTE SPECIALE	Criteri per il riconoscimento in natura sulla specie Sus scrofa	2
	2.6 PARTE SPECIALE	Criteri per il riconoscimento in natura sulla specie Dama dama	2
6	2.7 PARTE SPECIALE	Valutazione dei capi abbattuti (esercitazione in aula)	2
	2.8 PARTE SPECIALE	Rilevazioni biometriche sui capi abbattuti (esercitazione in aula)	2
7	3.1 IL PRELIEVO	Ottiche da osservazione e puntamento, altri strumenti di visione	2
	3.2 IL PRELIEVO	Strumenti e primo trattamento dei capi abbattuti	1



0e088eb2



8	3.3 IL PRELIEVO	Armi e strumenti del prelievo	2
	3.4 IL PRELIEVO	Balistica e Munizionamento	2
9	3.5 IL PRELIEVO	Recupero dei capi feriti con i cani da traccia	2
10	3.6 IL PRELIEVO	Tiro a caccia	2
	4.1 SICUREZZA	Aspetti della sicurezza inerenti alle attività di selecontrollo come disciplinate dall'Ente	2
11	5.1 PERSONA FORMATA	Cenni di anatomia degli ungulati e balistica speciale	2
	5.2 PERSONA FORMATA	Normativa e valutazione delle carcasse	2
12	5.3 PERSONA FORMATA	Ecopatologia e cenni di gestione sanitaria della fauna	2
	5.4 PERSONA FORMATA	Ecopatologia e cenni di gestione sanitaria della fauna	2
13	5.5 PERSONA FORMATA	Igiene delle carni	2
	5.6 PERSONA FORMATA	Igiene delle carni	2
14	5.7 PERSONA FORMATA	Esame Finale	1
ESERCITAZIONI		MATERIA	ORE
E1	6.1 ESERCITAZIONI PRATICHE	Riconoscimento in natura: Uscita di osservazione e riconoscimento in natura, anche con personale del Parco.	8
E2	6.2 ESERCITAZIONI PRATICHE	Trattamento dei capi abbattuti (Persona formata)	4
E3	7.1 PROVA DI TIRO	Certificazione del tiro con armi a canna rigata dotate di ottica di puntamento, presso sezione TSN.	4
TOT			16

Si segnala il progetto di ricerca DEATHBOARS ([RC IZS VE 06/22](#)) che ha l'obiettivo di acquisire informazioni utili per individuare tempestivamente la [peste suina africana \(PSA\)](#) e per programmare e attuare le principali azioni necessarie alla sorveglianza e al controllo della PSA. Il progetto è coordinato dal [Centro specialistico fauna selvatica](#) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE) e dal [Parco Regionale dei Colli Euganei](#). Prevede anche la partecipazione della Regione del Veneto, dell'AULSS 6 Euganea, e dei Centri di referenza nazionali per le Pesti suine e per la Medicina forense veterinaria. Il progetto è finanziato dal Ministero della Salute.



0e088eb2



7 Gruppi Operativi Territoriali (GOT)

L'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 4 del 11/07/23 ha previsto – tra l'altro - che le Regioni istituiscano i Gruppi Operativi Territoriali (GOT), coordinati dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio. Nel caso della Regione del Veneto, il GOT è stato identificato con l'Unità di Crisi Regionale (UCR), istituita con DGR n. 50 del 25/01/2022.

L'UCR è costituita da rappresentanti delle diverse strutture regionali che sono competenti sulla gestione dei vari aspetti legati alla prevenzione e al controllo della malattia, e che riguardano gli ambiti sanitari, agricolo-produttivi, ambientali, aspetti di ordine pubblico, etc. E' coordinata dal Direttore dell'Area Sanità e Sociale o, in sua vece, da un Dirigente della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

Con nota della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria prot. n. 392649 del 21/07/23, i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS sono stati invitati ad attivare sul proprio territorio dei "Gruppi operativi locali" per la PSA, costituiti almeno da un referente veterinario esperto in materia (che assume anche la funzione di coordinatore del gruppo) e da un rappresentante della Polizia Provinciale. I Gruppi operativi locali afferiscono alle Unità di Crisi Locali già istituite dalle AULSS in conformità al Piano nazionale emergenze veterinarie, emanato dal Ministero della Salute con provvedimento prot. DGSF n. 27131 del 22/12/2014.

Tra le attività in capo ai citati Gruppi locali (in collaborazione con le competenti Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), figurano:

- Sorveglianza passiva nella popolazione dei cinghiali: finalizzata al precoce rilevamento dei capi morti e/o incidentati, a cui consegue l'attivazione delle procedure (campionamento e smaltimento carcasce) previste dalla normativa vigente;
- Individuazione di almeno un sito di stoccaggio intermedio per provincia, nel quale - in fase epidemica - dovranno essere convogliate le carcasce dei cinghiali morti o abbattuti, e da cui (previo test per PSA) le medesime verranno inviate allo smaltimento;
- Formalizzazione di procedure (con individuazione delle competenze) per la raccolta dei cinghiali morti/abbattuti e loro convogliamento verso i siti di stoccaggio intermedio; procedure per l'invio delle carcasce dai siti di stoccaggio intermedio allo smaltimento;
- Individuazione delle modalità di smaltimento delle carcasce dei cinghiali morti e abbattuti (per questi ultimi, fatta salva la possibilità di destinare le carni al consumo umano, laddove consentito dalla normativa sanitaria): considerato che la normativa di settore (Reg. (CE) 1069/2009) prevede lo smaltimento degli animali presso impianti riconosciuti o, in deroga e per situazioni eccezionali (nei casi previsti dal medesimo regolamento comunitario), anche il loro interrimento.



0e088eb2



8 Monitoraggio, raccolta dati di abbattimento e rendicontazione

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023 nell'ambito del monitoraggio dei prelievi dei cinghiali effettuati durante le operazioni di controllo e prelievo venatorio, invia al Commissario, a cadenza bimestrale, i dati riguardanti: le attività di selezione e di controllo sulla specie cinghiale e, limitatamente alle Unità gestionali "Monte Baldo" e "Lessinia" le attività venatorie sulla specie cinghiale nelle aree non soggette a restrizione; gli abbattimenti nelle aree di restrizione; le catture nelle aree di restrizione, secondo le schede di rendicontazione elaborate dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria sulla base delle schede di cui all'Allegato 6 alla Ordinanza n. 5 del 24 agosto 2023 "Misure di controllo ed eradicazione della peste suina africana".

Considerato che nel Piano straordinario è indicato che *"Le Regioni hanno l'obbligo di monitorare le attività e di redigere con cadenza quadrimestrale apposita rendicontazione al Commissario Straordinario"*, il flusso rendicontativo in oggetto verrà inviato Commissario Straordinario con cadenza quadrimestrale.

Al fine di favorire la raccolta dei dati georiferiti di prelievo/cattura/abbattimento da parte dei cacciatori e degli operatori coinvolti nelle attività di depopolamento, con DGR n. 560 del 09 maggio 2023 è stata approvata specifica modulistica al fine di rendere possibile un rapido e puntuale monitoraggio delle attività come previsto alla lettera e) dell'art. 2 della L. n. 29/2022, così come modificato dall'art. 29 della L. n. 112/2023 e dell'art. 2 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 5 del 24 agosto 2023, anche attraverso specifici canali comunicativi all'uopo predisposti.

Inoltre, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria sta sviluppando un applicativo informatico in grado di raccogliere in tempo reale su tutto il territorio regionale i dati georeferiti di prelievo da parte dei cacciatori e degli operatori coinvolti nelle attività di depopolamento, al fine di rendere possibile un rapido e puntuale monitoraggio delle attività. Questa applicazione informatica (App) faciliterà anche l'individuazione e il recupero di carcasse di specie bersaglio, sentinelle dell'infezione.



0e088eb2



9 Destinazione carni cinghiali abbattuti – filiera delle carni

I cinghiali abbattuti, con metodi selettivi o nel contesto venatorio, qualora non abbiano manifestato comportamenti anomali prima dell'abbattimento e non presentino modificazioni patologiche o contaminazioni per le quali è prevista l'esclusione dal consumo delle carni, possono essere destinati al consumo umano. A tal fine è necessario che dopo l'abbattimento sia rispettato quanto segue:

- gli animali devono essere dissanguati immediatamente e privati in modo igienico dello stomaco e dell'intestino nel più breve tempo possibile; tali visceri vanno controllati per verificare che non ci siano alterazioni macroscopicamente evidenti; vanno eseguiti i prelievi previsti (es. milza, sangue, muscolo ecc.);
- ai fini della tracciabilità, le carcasse vanno identificate con fascette inamovibili e i campioni eventualmente prelevati vanno identificati in modo da essere correlati alla carcassa;
- le carcasse, in pelle, vanno raffreddate nel più breve tempo possibile fino a raggiungere la temperatura di 7°C a meno che nel giro di due ore avvenga la lavorazione della carcassa e siano immediatamente raffreddate le carni da questa ottenute.

Per ridurre il rischio di sviluppo di malattie a trasmissione alimentare, le carcasse dei cinghiali devono essere trattate in maniera igienica; le carni non possono essere consumate finché non viene reso noto l'esito dell'esame per la ricerca delle trichinelle eseguito gratuitamente nei laboratori dell'IZS delle Venezie.

- 1) Le carcasse le cui carni sono destinate esclusivamente all'autoconsumo da parte del cacciatore formato ("persona formata" ai sensi del regolamento CE n. 853/2004 All. III, Cap. IV) o selecontrollore che ha eseguito l'abbattimento possono essere portate direttamente presso l'abitazione dell'abbattitore, dopo aver comunicato all'ACL (AULSS) entro 12 ore dall'abbattimento le informazioni sulla tracciabilità. Le carcasse possono comunque transitare per un "centro di raccolta selvaggina cacciata" oppure per un "centro di lavorazione della selvaggina".
- 2) Le carcasse le cui carni sono destinate alla cessione diretta, nel rispetto dei "piccoli quantitativi", da parte del cacciatore formato o selecontrollore che ha eseguito l'abbattimento devono essere conferite:
 - ad un "centro di raccolta selvaggina cacciata" registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 oppure
 - ad un "centro di lavorazione della selvaggina" (CLS/GHE), stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.
- 3) Le carcasse dei cinghiali le cui carni sono destinate all'immissione sul mercato ai fini della commercializzazione devono essere conferite ad uno stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 centro lavorazione selvaggina (CLS/GHE); è possibile che tali carcasse transitino/sostino in un "centro di raccolta selvaggina cacciata" registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, prima di essere portate al CLS/GHE. In tal caso non devono essere scuoiate né subire lavorazioni ad esclusione dell'eviscerazione e del prelievo di campioni per le analisi.

Rintracciabilità presso il "centro di raccolta selvaggina cacciata"

Per garantire la tracciabilità delle carcasse e delle eventuali carni da queste ottenute, ogni centro di raccolta della selvaggina cacciata deve avere un registro di carico/scarico (in forma cartacea o elettronica) in cui sia riportato, per ogni carcassa transitata:

- data;
- classe di età, peso e sesso, dei capi transitati/lavorati;
- riferimento alla scheda di caccia e numero progressivo attribuito alla carcassa e apposto alla stessa con fascetta inamovibile subito dopo l'abbattimento, nel formato "codice del centro/anno/mese/giorno/numero del capo" o in altro formato definito dalle autorità competenti in materia faunistica;
- nome della persona che ha abbattuto il capo;
- estremi del destinatario o dei destinatari;



0e088eb2



- eventuali estremi del “Modello 1” (di cui alla DGR n. 1182 del 27 settembre 2022, Allegato A, pagina 15 di 17).

Per agevolare l'esecuzione in modo igienico delle operazioni di lavorazione delle carcasse destinate all'autoconsumo o alla cessione diretta, nel rispetto dei “piccoli quantitativi”, le carcasse possono essere lavorate in locali all'uopo destinati, diversi dai locali/celle in cui le carcasse sotto pelle sono stoccate appese, ubicati presso i “centri di raccolta selvaggina cacciata” purché siano disponibili l'acqua, l'attrezzatura per lavorare le carcasse appese evitando la contaminazione, i contenitori per la raccolta dei sottoprodotti, le celle per stoccare la carcassa appesa dopo la scuoiatura o la cella/frigorifero per stoccare i pezzi di carne ottenuti dalla carcassa scuoiata. Una carcassa lavorata presso tali locali può essere divisa in mezzene e ogni mezzena può essere divisa al massimo in tre pezzi in osso. Le carni così ottenute non possono essere destinate all'immissione sul mercato ai fini della commercializzazione ma esclusivamente all'autoconsumo o alla cessione diretta. La cessione diretta può avere come destinatario un consumatore finale privato, oppure un operatore del settore alimentare (macelleria, ristorante ecc.).

Si riportano di seguito le procedure operative per l'autoconsumo o la fornitura/cessione diretta di “piccoli quantitativi” di carni, nonché i requisiti per lo svolgimento delle lavorazioni connesse alla produzione primaria, eseguite in locali ubicati presso i “centri di raccolta selvaggina cacciata” finalizzate all'autoconsumo o alla cessione diretta.

9.1 Fornitura diretta di piccoli quantitativi

Alla fornitura di “piccoli quantitativi” di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica dal cacciatore direttamente al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, si applica il regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare gli articoli 14 (Requisiti di sicurezza degli alimenti), 18 (Rintracciabilità mediante identificazione dei capi abbattuti) e 19 (Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare).

Per “livello locale” si intende: il territorio della provincia in cui l'animale selvatico è stato abbattuto e quello delle province contermini, definito in coerenza con l'Accordo recante "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale".

Il capo abbattuto può essere fornito direttamente dal cacciatore al dettagliante o al consumatore finale, intero, comunque eviscerato, oppure la carne può essere fornita ad uno stesso dettagliante o al consumatore finale in mezzena o in quarti o in terzi di mezzena, in osso.

Il “**piccolo quantitativo**” è definito in un numero di carcasse corrispondenti a **2 unità/anno di "capo grosso equivalente" (CGE)**: a riguardo si evidenzia che un cinghiale adulto corrisponde a 0,5 **unità/anno di "capo grosso equivalente" (CGE)**. Quindi, nel caso di capi di cinghiale il cosiddetto “piccolo quantitativo” corrisponde a numero 4 cinghiali adulti nel corso dell'anno (n. 2 unità/anno x 0,5 di cinghiale adulto = 4 cinghiali per anno) oppure 8 cinghiali giovani del peso vivo inferiore a 45 kg.

Il **cacciatore** è tenuto:

1. a sottoporre tutti i capi di cinghiale, specie sensibile alla trichinellosi, all'esame per la ricerca di Trichinella sp. nelle carni, prelevando da ogni carcassa di cinghiale un campione del peso minimo di 10 g dall'arto anteriore e un campione del peso minimo di 10 g dalla lingua o dal diaframma. Il campione viene consegnato all'AULSS per le successive analisi gratuite presso i laboratori dell'IZS delle Venezia.

2. a compilare il “Modello 1” (di cui alla DGR n. 1182 del 27 settembre 2022, Allegato A, pagina 15 di 17). Tale modello viene redatto in almeno tre copie:

- una copia rimane al cacciatore;
- una copia accompagna la carcassa/carni e viene lasciata a ciascuno dei destinatari delle carni;
- una copia viene inviata/trasmessa all'AULSS competente sul luogo di abbattimento. Nel caso in cui l'AULSS competente sul luogo di destinazione delle carni sia diversa da quella del luogo di abbattimento,



0e088eb2



il “Modello 1” deve essere trasmesso/inviato ad entrambe le AULSS (Autorità Competenti Locali) entro 48 ore dall’avvenuta cessione. Le copie per le AULSS possono essere trasmesse anche in forma digitale tramite posta elettronica al Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale. Nel caso di fornitura diretta di carni a più destinatari, su ogni copia del Modello 1 di ogni destinatario devono essere indicati tutti i destinatari di ogni pezzo di carcassa proveniente dallo stesso animale.

Il dettagliante (macellaio, ristoratore ecc.), che è un operatore del settore alimentare (OSA), è tenuto a:

1. documentare la provenienza delle carni oggetto di fornitura diretta dal cacciatore secondo le disposizioni relative alla rintracciabilità, di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, con il Modello 1 (di cui alla DGR n. 1182 del 27 settembre 2022, Allegato A, pagina 15 di 17) o con documentazione rilasciata dal CLS/GHE;
2. acquisire **l'esito favorevole dell'analisi per la ricerca della Trichinella prima di destinare le carni al consumo umano e/o alla lavorazione**
3. disporre, nel caso di fornitura diretta da parte di un cacciatore di carcasse "sotto pelle", di strutture e procedure di autocontrollo specifiche per l'esecuzione della scuoiatura e delle successive operazioni di preparazione.

La documentazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere conservata per almeno due anni.

9.2 Requisiti per lo svolgimento di piccole lavorazioni connesse alla produzione primaria presso i centri di raccolta della selvaggina

Lavorazioni consentite

Compatibilmente con le dimensioni del locale e con la disponibilità di attrezzature (guidovia, gancere, tavoli di lavoro) sono espletabili, **nel rispetto delle buone pratiche di lavorazione e delle corrette prassi igieniche**, le seguenti lavorazioni:

- eviscerazione, se non già eseguita in campo;
- scuoiatura;
- frazionamento della carcassa in:
 - mezzene;
 - quarti;
 - terzi di mezzena, in osso.

Le lavorazioni espletabili verranno valutate e autorizzate dal Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati dell'AULSS (Autorità Competente Locale) territorialmente competente, previo sopralluogo per verificare il rispetto dei criteri specificati nel presente documento, comprese le procedure scritte relative alle modalità con cui le lavorazioni vengono svolte e al lavaggio e disinfezione dei locali e delle attrezzature.

Formazione

La scuoiatura e l'eventuale frazionamento della carcassa devono essere eseguite esclusivamente da personale con la qualifica di “persona formata”.

Approvvigionamento idrico

Deve essere disponibile acqua potabile calda e fredda.



0e088eb2



Requisiti strutturali

- deve essere disponibile un servizio igienico dotato di lavabo, fornito di acqua calda e fredda, con distributore di sapone e asciugamani a perdere; se interno alla struttura, il servizio igienico non deve comunicare direttamente con il locale lavorazioni;
- un locale/armadio dedicato ai vestiti da lavoro;
- un locale/armadio chiuso per il deposito dei materiali di pulizia e disinfezione.

Requisiti specifici del locale lavorazioni

Il locale in cui avvengono le lavorazioni deve essere separato da quello in cui le carcasse degli animali sono stoccate, per evitare contaminazioni; le lavorazioni possono tuttavia avvenire nel locale destinato allo stoccaggio quando non sono presenti carcasse stoccate e dopo accurata pulizia e disinfezione del locale e delle attrezzature.

Il locale utilizzato per lavorare le carcasse deve avere:

- dimensioni adeguate alla tipologia e alla quantità di carcasse lavorate;
- pareti, pavimento, porte e superfici che vanno a contatto con le carni mantenuti in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare;
- adeguate protezioni alle finestre contro gli insetti e altri animali nocivi (la porta deve rimanere chiusa);
- aerazione naturale e adeguata illuminazione;
- pareti, pavimento e porte devono avere preferibilmente angoli e spigoli arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia;
- scarichi a sifone per far confluire le acque di lavaggio;
- soffitti intonacati e tinteggiati oppure in legno opportunamente verniciato;
- lavabo fornito di acqua calda e fredda dotato di comando non manuale (a pedale o ginocchio o fotocellula), con distributore di sapone e asciugamani a perdere;
- adeguato sistema di pulizia e disinfezione dei coltelli e delle altre attrezzature;
- eventuale cella refrigerata/armadio frigorifero per la conservazione esclusiva delle carcasse scuoiate o delle carni (terza parte di mezzena in osso), qualora non siano immediatamente trasferiti al destinatario finale; le carcasse/mezzene/parti di carcassa devono essere sempre adeguatamente identificate.

Rifiuti e sottoprodotti di origine animale (SOA)

Le acque reflue, i rifiuti ed i SOA devono essere gestiti in maniera igienica, nel rispetto delle pertinenti normative.

Trasporto delle carni

Le carni devono essere trasportate utilizzando appositi mezzi o contenitori dedicati, idonei al contatto con alimenti, muniti di coperchio, isotermici o refrigerati, se necessario.

E' consentito l'utilizzo di contenitori dedicati, anche non isotermici, purché idonei al contatto con alimenti, lavabili e disinfettabili, nel caso di trasporti di durata inferiore ad un'ora.

Regime Autorizzativo

0e088eb2



Il “centro di raccolta selvaggina cacciata” in cui le carcasse vengono esclusivamente stoccate è soggetto a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 (notifica inviata all’AULSS competente per territorio). I locali destinati alle lavorazioni sono oggetto di specifica autorizzazione da parte del Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di Origine Animale dell’AULSS competente per territorio, previo sopralluogo.

Ambito di Vendita

Le carni possono essere oggetto di autoconsumo o di cessione a privati o a dettaglianti locali, ubicati nella provincia e nelle province contermini, purché nell’ambito del territorio regionale.



0e088eb2

